


Revisione degli statuti: adattamento all'attenzione dell'Assemblea Generale del 3 settembre 2020

Sottostante sono enumerati/menzionati/pubblicati soltanto i paragrafi per i quali sono stati proposti dei cambiamenti. Cancellazioni, integrazioni e cambiamenti sono visibili.



Statuti dell'associazione

3 settembre 2020

Kometian – Associazione per la promozione della salute animale e della medicina complementare che gestisce inoltre un Servizio di consulenza

I. Forma giuridica, scopo e sede

Art. 1

Conformemente ai presenti statuti, con il nome Kometian è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero.

Art. 2

Obiettivo dell'associazione è la promozione della salute animale e della medicina complementare migliorando le competenze, l'autonomia e la responsabilità degli allevatori, in primo luogo degli allevatori di animali da reddito, e in tal modo ridurre l'impiego di antibiotici e i costi sanitari diretti.

L'associazione, inoltre, organizza e gestisce un Servizio di consulenza a pagamento, animato da specialisti competenti.

Gli obiettivi del Servizio di consulenza sono:

- aiutare gli allevatori, in primo luogo gli allevatori di animali da reddito, ad adottare metodi di medicina complementare;
- promuovere le competenze, l'autonomia e la responsabilità degli allevatori che adottano metodi di medicina complementare per garantire e migliorare la salute dei loro animali e, così facendo, ridurre l'impiego di antibiotici e i costi sanitari diretti;
- promuovere la collaborazione con partner della medicina veterinaria dell'allevamento di animali da reddito nell'ambito di progetti a favore della salute animale. Così come anche con delle istituzioni pubblici, della formazione e della ricerca scientifica;
- Messa a disposizione di un team competente di consulenti formato da esperti che dispongono di una formazione riconosciuta nell'ambito della medicina complementare e che sono legati contrattualmente al servizio di consulenza.

In collaborazione con altre organizzazioni e aziende, l'associazione può, mediante misure adatte, sostenere la commercializzazione di prodotti che non contengono antibiotici.

Art. 3

La sede dell'associazione corrisponde a quella del Segretariato. L'esercizio contabile si fonda sull'anno civile.

II. Attività

Art. 4

L'associazione può intraprendere tutto quanto è adatto a perseguire i suoi obiettivi. Può, in particolare, offrire consulenza telefonica oppure consulenza in azienda e organizzare incontri di formazione.

I servizi di consulenza sono rivolti in primo luogo ai soci. Conformemente agli obiettivi, in secondo luogo questi servizi sono a disposizione anche di persone che non aderiscono all'associazione; in tal caso, le tariffe sono superiori.

L'associazione persegue attivamente un elevato standard qualitativo, che può giungere alla certificazione specifica di servizi commerciabili.

Entro i limiti posti dai mezzi a sua disposizione, l'associazione informa i soci, i clienti, terze persone interessate e il pubblico in generale.

III. Organizzazione

Art. 5

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) in caso di voto per corrispondenza, l'insieme dei soci che vi partecipa;
- c) il Comitato;
- d) l'Organo di controllo.

Art. 6

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci, da lasciti o legati, da fondi stanziati da enti pubblici e privati e dai guadagni ottenuti mediante la vendita di attività e servizi.

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

IV. Diritti e doveri dei soci

Art. 7

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o le organizzazioni interessate agli obiettivi di cui all'art. 2, oppure che intendono usufruire dei servizi offerti.

Art. 8

L'associazione accoglie:

- a) soci individuali;
- b) soci collettivi;
- c) soci sostenitori;

Socio individuale è una persona fisica così come aziende che detengono animali di proprietà di persone giuridiche che si avvalgono dei servizi di Kometian.

Socio collettivo è una persona giuridica che sostiene l'associazione Kometian in modo ideale o finanziario e che può contribuire con il suo voto alla realizzazione della stessa.

Socio sostenitore è una persona fisica o un'istituzione che sono disposti a impegnarsi a pagare un contributo annuale maggiore per promuovere l'associazione.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri, ad eccezione dei contributi che sono tenuti a versare che, conformemente all'art. 11, differiscono in funzione della categoria.

Art. 9

Un socio è considerato tale quando versa il contributo cui è tenuto o un contributo di sostegno. Il Comitato può rifiutare un'adesione. In tal caso, informa l'Assemblea generale.

L'associazione tiene un elenco dei soci, che aggiorna regolarmente.

Art. 10

Un socio perde il suo statuto se:

- a) lascia l'associazione; l'uscita avviene mediante dichiarazione scritta o orale al Comitato o al Segretariato;
- b) non paga i contributi entro il termine stabilito, malgrado una diffida;
- c) è escluso per motivi gravi. L'esclusione compete al Comitato. La persona esclusa può presentare ricorso contro questa decisione di fronte all'Assemblea generale.

V. Contributi

Art. 11

L'Assemblea generale stabilisce annualmente per l'anno seguente ad essa, su proposta del Comitato, i contributi che i soci individuali, collettivi e sostenitori sono tenuti a versare.

VI. Assemblea generale

Art. 12

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. È composta dai soci.

Art. 13

All'Assemblea generale spettano i compiti seguenti:

- a) emanare e modificare gli statuti;
- b) nominare i membri del Comitato, la/il presidente e l'Organo di controllo;
- c) approvare i rapporti, il conto annuale e il preventivo;
- d) provvedere al discarico del Comitato;
- e) stabilire il contributo annuale che i soci sono tenuti a versare, e ciò per le singole categorie di soci;
- f) decidere in merito alle indennità dei membri dei diversi organi e ad altri regolamenti importanti;
- g) decidere in merito alle questioni di grande portata (ad es. sull'avvio di nuovi settori di attività o l'inizio di nuove collaborazioni), a meno che questi compiti non siano attribuiti al Comitato;
- h) trattare i ricorsi presentati contro risoluzioni del Comitato;
- i) prendere posizione su altri progetti e proposte all'ordine del giorno;
- j) sciogliere l'associazione.

Art. 14

Il Comitato convoca l'Assemblea generale con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 15

L'Assemblea generale è diretta dalla/dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 16

Le risoluzioni dell'Assemblea generale sono prese alla maggioranza semplice dei soci presenti. A parità di voti, la persona che presiede la seduta esprime il voto preponderante.

Art. 17

Il voto avviene per alzata di mano. Se un socio richiede un voto segreto, l'Assemblea generale deve dapprima deliberare in merito.

Art. 18

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno, di norma in primavera, previa convocazione da parte del Comitato.

Art. 19

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale comprende:

- a) il rendiconto del Comitato sulle attività dell'associazione durante l'anno precedente;
- b) il rapporto del Servizio di consulenza;
- c) i rapporti della direzione finanziaria e dell'Organo di controllo;
- d) uno scambio di opinioni sull'evoluzione futura dell'associazione, e le relative decisioni;
- e) durante l'anno designato a questo scopo, la nomina della/del presidente, degli altri membri del Comitato e dell'Organo di controllo;
- f) proposte del Comitato e di soci.

È possibile votare in merito a una trattanda solo se essa è iscritta all'ordine del giorno.

Art. 20

Il socio che intende presentare una proposta, la inoltra per iscritto al Comitato, adeguatamente motivata, con almeno venti giorni di anticipo. Il Comitato è tenuto a metterla all'ordine del giorno. Il Comitato informa i soci sulle proposte pervenutegli in tempo.

Art. 21

Un'Assemblea generale straordinaria è riunita su convocazione del Comitato o su richiesta di un quinto dei soci.

Se un quinto dei soci intende riunire un'Assemblea generale straordinaria, deve inoltrare la proposta motivata, per iscritto, al Comitato. Il Comitato è tenuto a riunire entro tre mesi da questa proposta un'Assemblea generale straordinaria.

VII. Votazione per corrispondenza

Art. 22

Invece di un'Assemblea generale straordinaria, il Comitato può organizzare tra i soci una votazione per corrispondenza o per via elettronica. La documentazione deve essere sottoposta in modo comprensibile. I soci hanno 14 giorni per esprimere il loro voto.

Art. 23

I risultati sono appurati dall'Organo di controllo. In merito si applicano le stesse disposizioni di cui agli art. 16 e 33.

VIII. Comitato

Art. 24

L'applicazione e la realizzazione delle risoluzioni prese dall'Assemblea generale competono al Comitato. Esso dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Il Comitato decide in merito a tutte le questioni che non sono espressamente prerogative dell'Assemblea generale.

Art. 25

Il Comitato si compone di almeno cinque, al massimo sette membri, che sono nominati dall'Assemblea generale negli anni dispari, per un mandato di due anni. Possono essere rinominati.

La/Il presidente è nominata/o dall'Assemblea generale. Per il resto, il Comitato si costituisce autonomamente.

Il Comitato si riunisce in luogo oppure tramite delle teleconferenze alla frequenza richiesta dalle attività dell'associazione. Le riunioni sono convocate dalla/dal presidente. Il Comitato può deliberare a condizione che siano presenti almeno due terzi dei membri. Le risoluzioni sono accolte alla maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto espresso dalla persona che presiede la seduta conta doppio. Le risoluzioni adottate mediante un voto per corrispondenza sono valide solo se nessun socio ha chiesto una deliberazione. Sulle deliberazioni e le risoluzioni del Comitato è tenuto un verbale.

Art. 26

I membri del Comitato ricevono un'indennità per il loro lavoro e un'indennità di seduta; possono inoltre chiedere il rimborso delle spese sostenute.

Art. 27

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato. La firma vincolante – collettiva a due – è stabilita dal Comitato.

Art. 28

Al Comitato spettano i compiti seguenti:

- a) prendere le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'associazione;
- b) gestire il Servizio di consulenza;
- c) convocare l'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria);
- d) decidere in merito alle ammissioni conformemente all'art. 9, così come sulle esclusioni di soci conformemente all'art. 10;
- e) controllare il rispetto degli statuti, redigere e adottare regolamenti e direttive nella misura in cui ciò non compete all'Assemblea generale;
- f) gestire il patrimonio dell'associazione, tenere la contabilità corrente, presentare un bilancio preventivo e un piano finanziario pluriennale, verificare il conto annuale e presentarlo all'Organo di controllo e all'Assemblea generale;
- g) rappresentare l'associazione verso l'esterno;
- h) curare le relazioni con altre associazioni che hanno obiettivi analoghi;
- i) informare le autorità giudiziarie in caso di insolvenza.

Art. 29

La contabilità dell'associazione compete al Comitato. Il conto annuale deve essere presentato all'Organo di controllo almeno sei settimane prima dell'Assemblea generale ordinaria.

Art. 30

Il Comitato può incaricare altre persone oppure un'ufficio di perseguire gli obiettivi dell'associazione. Il comitato stabilisce le loro competenze, responsabilità e diritti.

Il Comitato può affidare mandati limitati nel tempo a qualsiasi socio oppure a persone esterne. Ciò concerne anche la gestione del Servizio di consulenza, che può essere esternalizzata.

Art. 31

Il Comitato può nominare consulenti che lo accompagnino e lo sostengano nel suo lavoro.

IX. Organo di controllo

Art. 32

L'Organo di controllo verifica la contabilità dell'associazione e presenta un rapporto scritto all'Assemblea generale.

L'Organo di controllo è composto da un revisore esterno designato dall'Assemblea generale. È nominato negli anni dispari e può essere rinominato.

X. Dissoluzione

Art. 33

La dissoluzione dell'associazione è decisa dall'Assemblea generale e richiede l'adesione di due terzi dei soci presenti. Le risoluzioni concernenti gli attivi disponibili competono all'Assemblea generale.

XII. Disposizioni finali

Art. 34

L'associazione è iscritta nel rispettivo registro di commercio.

Art. 35

I presenti statuti sostituiscono il giorno in cui sono approvati dall'Assemblea generale i statuti costitutivi del 18 settembre 2015.

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale del 3 settembre 2020 a Flawil SG.

In nome dell'associazione

Il presidente



Werner Ammann, Ganterschwil SG

Amministratore delegato/attuario



Walter Brunner, Berna